
Mer 19 Apr, 2023

Diritto annuale 2023 confermate le misure del 2022 a parità di fatturato e condizioni.

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, con [Decreto del 23 febbraio 2023](#), ha autorizzato, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della Legge n. 580/1993, per il triennio 2023/2025, l'incremento delle misure del diritto annuale di cui alla [nota ministeriale n. 339674, dell'11 novembre 2022](#) adottato dalla Camere di Commercio con proprie delibere.

Pertanto gli importi relativi al diritto annuale per l'anno corrente, a parità di condizioni e fatturato, resteranno i medesimi rispetto all'anno 2022. Gli stessi dovranno essere versati entro il termine del primo acconto delle

imposte il 30 giugno 2023.

Coloro i quali, in fase di prima iscrizione, dal 1° gennaio al 17 aprile 2023, abbiano versato il diritto annuale in misura inferiore rispetto a quanto già previsto nell'anno 2022, ovvero senza applicare la maggiorazione del 20% prevista, dovranno corrispondere l'importo integrativo entro il termine per il pagamento del secondo acconto delle imposte secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 3 lettera b) del DPR 7 dicembre 2001, n. 435 ovvero entro il 30 novembre 2023.

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Mer 19 Apr, 2023

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 4 (1 vote)

Rate